

distrettuale dello Stato di Firenze sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione. In particolare hanno evidenziato – senza contestare la relazione affettiva dei ricorrenti – “ come l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica è un prerequisito della possibilità di registrare i conviventi di fatto. Ed è evidente, allora, che l'essere iscritti in anagrafe ne è il presupposto di partenza. Sussistendo questa condizione, i conviventi (residenti nella stessa famiglia) possono dichiarare la volontà di essere conviventi di fatto”

All'udienza del 17.04.2025 il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio e sentite le conclusioni delle parti presenti riservava la decisione.

Orbene in punto di diritto va osservato che la cittadinanza dell'Unione Europea conferisce a ciascun cittadino il diritto primario ed individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

La direttiva 2004/38/CE è stata emanata per favorire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e -in via derivata-dei loro familiari sul presupposto che, la libertà di circolazione, nucleo essenziale della cittadinanza europea, esige “affinché possa essere esercitata in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”. L'art. 3 della direttiva estende la nozione di “familiare” (art. 2, n.2) anche al “ partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”.

Del resto, tale interpretazione si impone anche in considerazione delle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che si è premurata di chiarire che la nozione di "vita privata e familiare", contenuta nell'art. 8, par. 1, della CEDU include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.

Quanto al campo di applicazione della direttiva, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e le disposizioni della direttiva 2004/38 non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini dalle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza dell'Unione sono diritti derivati dall'esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell'Unione (...) La direttiva 2004/38 prevede quindi un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, ai sensi

dell'articolo 2, punto 2, di tale direttiva, soltanto quando quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza”. (Corte di Giustizia UE, causa C-456/12).

La direttiva 2004/38/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs 30/2007.

Tale testo normativo si applica “a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”(art. 3). Tuttavia, l'art. 23 precisa che “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.

Il legislatore nazionale ha quindi esteso la disciplina dettata dalla direttiva europea anche alle fattispecie puramente interne ovvero ai familiari extracomunitari di cittadini italiani anche quando non si siano avvalsi della libertà di circolazione in altro stato membro.

Più in generale l'art. 53 della legge n. 234/2012 pone il divieto delle cd. discriminazioni a rovescio prevedendo che “nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea”. Ne risulta una applicazione dei principi comunitari ampliata anche a situazioni meramente interne.

Da ciò consegue che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme dettate dal d.lgs 30/2007, in quanto più favorevoli rispetto a quelle previste dal d.lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione); tali previsioni devono essere quindi interpretate alla luce di quanto disposto dalla normativa europea, nonostante la fattispecie in esame sia puramente interna, non essendo direttamente coinvolto il diritto di circolazione nell'ambito della UE.

Ciò premesso, il citato decreto legislativo prevede che lo stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno "del "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale)". Tale ultimo inciso è stato introdotto per effetto della L. Europea 6 agosto 2013, n. 97, art. 1 (Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053), con sostituzione delle

parole: "dallo Stato del cittadino dell'Unione", presenti nel precedente testo normativo, con quelle "con documentazione ufficiale".

Il d.lgs. 30 del 2007, art. 3, 2, lett. b), prima della ██████████ del 2013, aveva introdotto una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta "stabile relazione": infatti, si disponeva che tale rapporto -fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner -dovesse essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti.

In ordine all'interpretazione della nozione di "documentazione ufficiale" la Suprema Corte ha osservato che il decreto legislativo 30/2007 non contiene alcuna "definizione di <<ufficialità>>" e che essa non può ritenersi limitata alle fattispecie previste dalla L. 76/2006.

La Cassazione ha richiamato "le indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione Europea COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007, è atto di recepimento in Italia)" le quali prevedono che "le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione" e che "la prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo".

Inoltre, si è sottolineato "che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25 luglio 2008 (caso ██████████, negli orientamenti successivi, questa Corte, aderendo ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che "al cittadino di paese terzo coniuge di cittadino dell'Unione Europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta Direttiva che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Statomembro, non essendo compatibile con la Direttiva, una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, al

coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo" (Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n.3876).

Nel caso di specie non viene tuttavia direttamente in rilievo la limitazione dei mezzi di prova posta dal d.lgs 30/2007 in quanto le parti -anche al fine di facilitare il riconoscimento della loro unione-hanno inteso documentare ufficialmente la loro stabile relazione ai sensi della Legge 76/2006.

Tale normativa ha infatti per la prima volta consacrato in via generale, a livello di legislazione interna, il principio -già riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale-di riconoscimento nei legami familiari, non solo delle relazioni consacrate nel matrimonio, ma anche delle unioni di fatto (l'art. 1, comma 36 definisce conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile").

Le parti hanno sottoscritto una dichiarazione di convivenza ai sensi del comma 37 della L. 76/2016 ma la registrazione è stata rifiutata dal Comune di ██████ in quanto ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. La ricorrente non risulta iscritta nel registro della popolazione residente di ██████, né sarebbe possibile, secondo l'Ente, procedere in tal senso in quanto lo stesso è privo di un autonomo titolo di soggiorno, non essendo sufficiente la mera richiesta di titolo di soggiorno.

Orbene, il diniego frapposto dal ██████ dimostra chiaramente il circolo vizioso che si è venuto a creare attraverso l'interrelazione di diverse e non coordinate previsioni normative per cui:

-per ottenere il titolo di soggiorno il cittadino extracomunitario deve dimostrare, con "documentazione ufficiale", la propria stabile convivenza con un cittadino dell'Unione;

-per registrare il contratto di convivenza ex L. 76/2006 (che costituisce "documentazione ufficiale" ai sensi del d.lgs 30/2007) è necessaria la previa iscrizione anagrafica;

-l'iscrizione anagrafica è però condizionata al previo rilascio di un titolo di soggiorno.

In sostanza, a meno che il partner extracomunitario non sia già regolarmente soggiornante in Italia ovvero sia riuscito a raggiungere il Paese per un motivo diverso dalla convivenza e sia in possesso così di un titolo autonomo che gli consenta l'iscrizione anagrafica la coesione familiare risulta ostacolata.

Sono, in particolare, pregiudicate tutte quelle coppie che hanno convissuto all'estero, in un paese non facente parte dell'Unione Europea e non siano in possesso di “documentazione ufficiale” o coloro che -pur legati da una relazione affettiva duratura- non abbiano, come nel caso di specie, coabitato stabilmente per motivi economici, logistici, lavorativi o attinenti alle politiche migratorie dei rispettivi paesi.

Anche tali situazioni devono essere attentamente valutate in quanto occorre prendere atto -come osservato dalla Suprema Corte- del “mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato soltanto da queste, dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato. Non può non considerarsi infatti che: -la scelta del luogo di abitazione talvolta non può essere conforme alle preferenze delle persone o alle loro scelte affettive ma può essere necessitata dalle circostanze economiche; -la impossibilità dello Stato di mantenere tutte le provvidenze dello stato sociale porta talora gli individui a doversi attivare in supplenza del supporto assistenziale mancante, e a sostenere degli spostamenti o a scegliere il luogo di abitazione per accudire le persone del proprio nucleo familiare che ne abbiano bisogno, o comunque privilegiando le necessità di accudimento piuttosto che le esigenze della vita affettiva; -il mercato del lavoro non garantisce una regolare coincidenza del luogo di svolgimento del rapporto lavorativo con il luogo di abitazione familiare; la ricerca della miglior collocazione lavorativa porta a prescindere dalla provenienza geografica e a spostarsi con maggiore facilità in un luogo diverso da quello di provenienza o anche da quello ove si ha il proprio centro affettivo, per migliori prospettive di carriera o per realizzare un progetto che nella propria città o nel proprio paese sarebbe impossibile realizzare. A ciò si aggiunga, come ulteriore componente di cambiamento del modo di vivere e di concepire sia i rapporti sociali in generale che le relazioni interpersonali, la maggiore facilità ed economicità sia dei contatti telefonici e a video che dei trasporti”. Si è quindi affermato il principio per cui la coabitazione è un “indice

rilevante e ricorrente dell'esistenza di una famiglia di fatto, individuando l'esistenza di una casa comune all'interno della quale si svolge il programma di vita comune” ma non è elemento imprescindibile (Cassazione civile sez. III, 13/04/2018, n.9).

E' evidente che -seppure la dichiarazione di convivenza ex L. 76/2006- non costituisca l'unica modalità per provare l'esistenza di una stabile relazione, tuttavia, rappresenta nel nostro ordinamento uno strumento privilegiato per la sua ufficialità e riconoscibilità da parte dell'autorità, soprattutto in considerazione della prassi amministrativa restrittiva seguita sino ad oggi dagli uffici.

Una norma che precludesse al cittadino dell'Unione ed al convivente extracomunitario - che non abbiano prima coabitato regolarmente in Italia- di provare e regolamentare tale rapporto, anche al fine di ottenere una “documentazione ufficiale” da utilizzare ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno, costituirebbe quindi un ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno riconosciuto dalla Direttiva.

Il Tribunale non ignora che la tesi sostenuta dall'Amministrazione si fonda su alcuni richiami normativi riportati altresì nella circolare del ██████████ del 27 aprile 2012.

L'art. 5, comma 3 del decreto legge 5/2012 (conv. L. 35/2012) (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua ((...)) le iscrizioni anagrafiche”. Per effetto del richiamo al testo unico sull'immigrazione (d.lgs 286/1998) l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dovrebbe ritenersi subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno; l'art. 6, comma 7 del d.lgs 286/1998 dispone in proposito che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero <<regolarmente soggiornante>> sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”(Circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012), imponendo quindi la previa verifica della regolarità del soggiorno.

Tale interpretazione, in relazione al caso di specie, non può essere condivisa sotto vari profili.

Quanto alla previsione di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs 286/1998, basti osservare che nel caso di specie è applicabile il regime più favorevole di cui al d.lgs 30/2007; in ogni caso,

si richiede esclusivamente ai fini dell'iscrizione anagrafica che lo straniero sia “regolarmente soggiornante” mentre non è previsto alcun “titolo di soggiorno”, così come indicato dal Comune.

Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo per il soggiorno.

Dal complesso delle norme vigenti in materia, emerge che l'iscrizione anagrafica non avviene in base a titoli ma a "dichiarazioni degli interessati"(art. 13), "accertamenti d'ufficio" (art. 15, 18, 19) e "comunicazioni degli uffici dello stato civile".

L'iscrizione anagrafica è un atto dalla natura meramente ricognitiva, nel quale l'autorità amministrativa non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo un compito di accertamento.

Ciò è stato precisato anche dalla Suprema Corte, statuendo che "le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente" (Cass. SU 449/00).

Per ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici di un determinato comune, il cittadino italiano dovrà quindi dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791); il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiedono la legge 1228/1954, cd. "legge anagrafica", e il DPR n. 223/1989, cd. "regolamento anagrafico" (art. 6, comma 7, D.L.vo 286/1998) senza la necessità di soddisfare ulteriori requisiti.

Vi sono del resto molte situazioni, contemplate dalle stesse circolari ministeriali, derogatorie del possesso del titolo di soggiorno al momento dell'iscrizione, che demandano all'ufficiale dell'anagrafe l'accertamento della condizione di regolarità.

Ad esempio, è ammessa l'iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17.11.2006), in caso di ingresso con visto per lavoro subordinato (circolare n. 16 del 2.4.2007) o per ricongiungimento familiare (circolare n. 43 del 2.8.2007).

E' stato inoltre riconosciuto il diritto all'iscrizione anagrafica da parte del cittadino extracomunitario, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sul rilievo per cui “per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di

soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso. La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002). La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso" (circolare 28 settembre 2007 n. 52).

Orbene, anche il cittadino extracomunitario familiare di un cittadino dell'Unione che entri in Italia con visto turistico deve ritenersi "regolarmente soggiornante", prima della scadenza del termine di tre mesi, pur non avendo un titolo autonomo di soggiorno.

L'art. 5, comma 2 della Direttiva prevede che "i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale".

L'art. 6 chiarisce che "I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità" e che tali disposizioni si applicano anche "ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione".

Anche la normativa nazionale si esprime in questi termini: l'art. 10 del d.lgs 30/2007, dispone che "i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"; pertanto, prima della scadenza di tale termine, nessun titolo è necessario.

Si deve allora concludere che, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, la necessità del previo rilascio del titolo di soggiorno per l'iscrizione anagrafica non discende necessariamente dalla normativa richiamata.

Pertanto, tenuto conto che l'interpretazione posta fondamento del provvedimento di rigetto impugnato impedisce la registrazione della convivenza e conseguentemente ostacola il rilascio della carta di soggiorno, deve essere adottata un'interpretazione alternativa, compatibile con l'impianto normativo, che meglio garantisca l'effettività del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione ed il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 30/2007/CE.

In particolare, le norme previste dal regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 9, comma 5-bis del d.lgs 30/2007 (Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari) e dagli artt. 36 e 37 della L. 76/2016 vanno interpretate nel senso che l'Ufficiale dell'Anagrafe può procedere all'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino dell'Unione (in possesso di visto di ingresso, in attesa del rilascio del titolo di soggiorno) qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. b con un cittadino dell'UE. Conseguentemente, risulta altresì ammissibile la registrazione del contratto di convivenza previsto dal comma 50 della L. 76/2016.

L'iscrizione anagrafica in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, oltre a meglio garantire l'effeto utile della Direttiva, non è neppure estranea al nostro ordinamento e rappresenta una fattispecie derogatoria che è stata prevista dallo stesso [REDACTED] in casi diversi.

Tale soluzione non determina neppure una sovrapposizione di competenze tra il Questore ed il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in quanto la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno, che consenta una permanenza superiore a tre mesi, sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'autorità preposta.

Nel caso di specie la [REDACTED] all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica soggiornava regolarmente (come da timbro apposto sul passaporto) e pertanto all'epoca non necessitava di permesso di soggiorno.

La dichiarazione di convivenza sottoscritta ai sensi della L. 76/2006 è un indice di stabilità e serietà della relazione e rappresenta una "documentazione ufficiale" ai sensi del d.lgs 30/2007, né l'Amministrazione ha comunque inteso negare la sussistenza della convivenza di fatto.

In ogni caso, è stata prodotta in giudizio ulteriore documentazione che conferma l'effettività del rapporto affettivo tra i ricorrenti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono sussiste quindi il *fumus boni iuris*.

Sussiste altresì il *periculum in mora*, in quanto la ricorrente essendosi trattenuta sul territorio nazionale oltre 90 giorni rischia di essere attinta da un provvedimento di espulsione con pregiudizio per la vita familiare radicata in Italia e lavorativa.

La mancata iscrizione anagrafica preclude anche alla possibilità di accedere ad una serie di servizi essenziali, tra cui la possibile fruizione di prestazioni relative al SSN.

Va quindi ordinato, in accoglimento della domanda, al Sindaco del Comune di [REDACTED] nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione di [REDACTED] nell'anagrafe della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED] ed a registrare il contratto di convivenza stipulato tra le parti facendo salva ogni determinazione da parte dell'autorità competente in ordine al rilascio del titolo di soggiorno.

Data la novità della questione devono essere compensate integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
- 2) E per l'effetto ordina al Sindaco del Comune di [REDACTED] nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione di [REDACTED] nell'anagrafe della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED] ed a registrare il contratto di convivenza stipulato tra le parti;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite;

Si comunichi

Firenze 17/04/2025

Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale